

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESÌ ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Per il Corpo veterinario militare	82	Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo; conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della M. V. S. N. in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>) .	85
Saluto all'Esercito	82	Aggiornamenti al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito	88
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Aggiornamento al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni	89
Impiego dei ciechi nei reparti delle Milizie controaerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica	82	Aggiornamento alla legge 1 ^o giugno 1931 anno IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	89
Modifica al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica	83	Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati.	89
Modifica dell'articolo 35 del Regio decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.	83	Modifiche alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre	89
Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero	83	Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombe viaggiatori	90
Istituzione del Comando superiore delle truppe dell'Albania	83		
Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare.	84		
Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329	84		
Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito	85		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania . . .	90
Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano	90
Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle Amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie	90

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Barbaro, Iglori, Mazzetti Mario, Manaresi Aurelio, Del Croix e Russo.

Informa che il camerata Bellini che faceva parte della Commissione, ha cessato dalla carica di Consigliere nazionale perchè nominato Prefetto di Belluno. Interpretando il pensiero dei Camerati gli invia un saluto cordiale.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Per il Corpo veterinario militare.

PRESIDENTE comunica che, in relazione ad una aspirazione segnalata alla Commissione per la istituzione del grado di generale di brigata per il Comando del Corpo veterinario militare, così come esiste per tutti gli altri corpi del Regio esercito, si sono fatte premure in tale senso presso il Ministero della guerra, il quale ha fatto conoscere che sarebbe lieto di aderire, se non vi fosse il parere sfavorevole della Ragioneria generale dello Stato.

CECI rileva che la istituzione del grado di generale del Corpo veterinario militare comporterebbe una spesa esigua per il bilancio del Ministero, mentre con ciò si verrebbe incontro ad una vecchissima aspirazione del Corpo stesso, sotto tanti aspetti benemerito dell'Esercito e della Patria.

PRESIDENTE ritiene che si possa svolgere ulteriore interessamento presso il Ministero delle finanze, prospettando la questione in tale senso.

(La Commissione approva).

Saluto all'Esercito.

PRESIDENTE ritiene di far cosa grata alla Commissione portando a sua conoscenza che, in occasione di un recente richiamo alle armi, egli ha avuto modo di fare una visita molto attenta ed accurata ai reparti di frontiera del nostro Esercito ed ha potuto constatare che le nostre truppe, tanto delle classi di leva quanto di quelle richiamate, soldati e Camicie nere, sono animate da un altissimo spirito di disciplina. Il morale è elevatissimo, la salute è ottima. Ottimo è il vitto e molto curati sono gli accantonamenti. È ritornato da quella visita con il cuore gonfio di gioia e di ammirazione.

Interpretando il sentimento dei camerati tutti, manda al nostro valoroso Esercito e alle valorose truppe che compiono, con sì alto senso di patriottismo, il loro dovere, il saluto affettuoso della Commissione legislativa delle Forze armate. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Impiego dei ciechi nei reparti delle milizie contraerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica. (318)

GORINI, *Relatore*, rileva che tenuta presente la possibilità per l'aviazione di realizzare azioni di sorpresa, si è avuta, da parte degli organi competenti, particolare cura nella organizzazione di servizi di segnalazione che rendano tempestivo ed efficace l'intervento dei mezzi di difesa contraerea. A questo proposito il Ministero della marina ha avuto occasione di compiere esperimenti di ascolto, impiegando dei ciechi i quali si sono dimostrati in possesso di una particolare sensibilità, dando risultati veramente notevoli.

I valorosi ciechi di guerra, inquadrati nell'organizzazione dell'Unione ciechi italiani, hanno senz'altro manifestato il desiderio e la fierezza di porre al servizio della Patria le loro residue energie, in un'azione attiva e non passiva.

Pertanto a modifica del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739, viene istituito un ruolo, in aggiunta a quelli già preesistenti per le Milizie contraerei e artiglieria marittima e per il quale gli elementi saranno tratti dai ciechi in età compresa tra i diciotto ed i cinquanta anni. Questo personale potrà essere impiegato solo nelle mansioni di operatore agli apparati di ascoltazione per la ricerca e l'individuazione acustica dei mezzi aerei. È anche stabilita

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

una possibilità di carriera per questi elementi e si stabilisce che l'arruolamento deve essere volontario.

Ritiene pertanto che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE si compiace che sia così soddisfatta l'antica aspirazione di questi benemeriti ciechi di prestare un utile servizio alla Patria e pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica. (353)

MANNI, *Relatore*, fa presente che la modifica al decreto legge del 1937 sull'ordinamento della Regia aeronautica trae la sua ragion d'essere dalla necessità di dare una organizzazione definitiva ai relativi comandi in Albania. Per ciò, all'elenco dei grandi comandi stabiliti dall'articolo 2, si aggiunge anche il Comando d'aeronautica dell'Albania ed alle Direzioni tecniche se ne aggiunge anche una per l'Albania. Nota che queste varianti non comportano alcun aggravio per il bilancio, in quanto non vi sono nè incrementi negli organici del personale dipendente, nè elevazioni gerarchiche.

Aggiunge che altre modifiche di carattere formale consistono in aggiornamenti di talune denominazioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (354)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, nota che il disegno di legge riguarda il funzionamento della Scuola di applicazione per gli ufficiali della Regia aeronautica.

Come per l'Esercito avviene con le scuole di Parma e di Torino, è condizione, per la promozione a tenente dei sottotenenti del

ruolo navigante, usciti dall'accademia di Caserta, l'aver frequentato e superato il corso di perfezionamento presso detta scuola di Firenze. La legge istitutiva della scuola prevede, per i sottotenenti riprovati al primo corso, il passaggio immediato in squadriglia e la ripetizione degli esami. Da ciò deriva un serio inconveniente, perchè se un allievo non è riuscito a superar gli esami dopo un anno di studio, più difficilmente potrà essere preparato agli esami stessi per la riparazione, dopo un anno trascorso fuori della scuola. A questo inconveniente viene ad ovviare il disegno di legge col consentire la ripetizione del corso di perfezionamento, salvo a tener conto di ciò nella determinazione del grado di anzianità.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero. (356)

SACCO, *Relatore*, fa rilevare che col provvedimento in esame si tende a venire incontro a molti ufficiali e marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate che, destinati all'estero per servizio non isolato, non sono stati più fatti partire per tale destinazione. Pertanto si dispone che, in loro favore, venga rimborsata la prima rata della indennità di entrata in campagna per spese di equipaggiamento, spese che effettivamente sono state sostenute. Trova il provvedimento rispondente ad equità.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Comando superiore delle truppe dell'Albania. (357)

PRESIDENTE, *Relatore*, nota che attualmente il comandante generale delle truppe in Albania ha alle sue dipendenze un forte corpo d'esercito che potentemente presidia quel territorio e che dà sicuro affidamento per ogni evenienza.

Il disegno di legge in esame provvede a stabilire, con evidente opportunità, un comando superiore delle truppe di Albania, che avrà sede in Tirana.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare. (358)

SACCO, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge del 13 giugno 1935-XIII, prevedeva che gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, in determinate condizioni, potessero ottenere la riabilitazione militare e la reintegrazione nel grado dopo aver subito condanna recante come pena accessoria la rimozione dal grado o la retrocessione; però non prevedeva il caso di coloro che potevano essere colpiti da una di queste sanzioni in seguito a procedimento disciplinare.

Il disegno di legge in esame colma — per evidente ragione di equità — tale lacuna e stabilisce, all'articolo 1, che ufficiali, sottufficiali e militari di truppa possano, a loro domanda, e su parere favorevole del Tribunale supremo militare, essere reintegrati nel grado già posseduto, sempre che se ne siano dimostrati degni per un'ottima condotta morale, civile e politica conservata per almeno cinque anni dal giorno della perdita del grado. Tale termine è ridotto alla metà per quelli che, dopo la perdita del grado, abbiano conseguita la promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare, e può non essere considerato per coloro che abbiano conseguito più di una promozione o ricompensa.

A proposito dell'articolo 2 che richiede, per poter far luogo alla reintegrazione — quando la perdita del grado sia conseguenza di una condanna penale — che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione civile, rileva come quest'ultima sia diversa dalla riabilitazione militare la quale non può ottenersi se non si sia avuta la prima.

PRESIDENTE concorda con il relatore circa la ragione di equità che ha ispirato il provvedimento; non vede poi la ragione per cui si faccia ancora distinzione tra riabilitazione civile e riabilitazione militare, diffe-

renza che in clima fascista non dovrebbe esistere. Un cattivo soldato è sempre un cattivo cittadino e viceversa.

PRETI desidera conoscere se queste disposizioni si intendono estensibili alla vastissima categoria di ufficiali di complemento, i quali anche vi dovrebbero essere compresi.

SACCO, *Relatore*, afferma che anche gli ufficiali di complemento sono compresi nel provvedimento.

CECI trova che la dizione dell'articolo sia abbastanza chiara per fare intendere che il provvedimento riguarda anche gli ufficiali di complemento.

PRESIDENTE precisa, per la eventualità che possano sorgere dubbi, che in questo senso deve essere considerata la interpretazione della Commissione.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO saluta con compiacimento un provvedimento legislativo che detta norme comprensive per tutte le forze armate e chiede se non sia augurabile una fusione delle altre leggi dello Stato che contengono norme generali che interessano tutte le forze armate. Auspica che per il futuro sia sempre seguito questo giustissimo criterio.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa esprimere il voto che, per le norme di carattere generale, da ora in avanti si legiferi con disciplina unica per tutte le forze armate.

(La Commissione approva).

MANNI esprime il desiderio che di questo voto si tenga conto anche in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario militare.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli. *(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento nel Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329. (359)

ASINARI DI SAN MARZANO, *Relatore*, premette che l'articolo 134 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito stabilisce che i cittadini, per poter essere ammessi all'arruolamento volontario, devono aver compiuto il diciassettesimo anno e non oltrepassato il diciottesimo, e che devono far risultare il consenso paterno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Informa quindi che l'articolo 1 del disegno di legge provvede ad aggiungere una disposizione che, in deroga alla norma comune, consente ai minorenni residenti all'estero di contrarre arruolamento senza il consenso dei genitori o dei loro legali rappresentanti.

Fa notare che la necessità e l'opportunità di tale aggiunta sono manifeste se si considera che molti italiani all'estero, e particolarmente quelli in Francia, ottenuta la naturalizzazione dello Stato in cui hanno emigrato, negano in conseguenza il consenso ai figli minorenni di arruolarsi nelle nostre Forze Armate. Con la dispensa accennata si dà possibilità a tanti giovani, animati da vivo senso di italianità e da spirito fascista, di contrarre il detto arruolamento.

Ricorda inoltre che l'articolo 107 del testo unico si occupa della ferma da contrarsi al compimento del diciassettesimo anno dai giovani ammessi alle scuole militari, ferma che li favorisce perchè valida per tutti gli obblighi di leva. Ma poichè avviene che taluni allievi delle scuole militari, ultimati i corsi liceali, si sottraggono al dovere di far passaggio alle accademie, beneficiando però del servizio militare prestato come allievo e che allo stato della legge è valido ad ogni effetto, l'articolo 2 del disegno di legge viene ad integrare l'articolo 107, dichiarando valido tale servizio solo nel caso che l'allievo continui gli studi in accademie militari.

Ritiene anche questa disposizione ovviamente opportuna.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (375)

GORLA, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame contiene due disposizioni: una che riguarda i Marescialli d'Italia ed i Comandanti d'Armata che hanno avuto il comando effettivo di un'Armata in guerra prima del 4 novembre 1918 e l'altra che riguarda i cappellani militari.

La legge 29 dicembre 1930-IX, stabilisce che alla Cassa ufficiali esistente presso il Ministero della guerra è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare

agli ufficiali del Regio Esercito, oltre a quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato e stabilisce che l'indennità supplementare è corrisposta agli ufficiali all'atto del loro collocamento a riposo. Ora avviene, che i Marescialli d'Italia non vengono collocati a riposo e, sebbene al compimento del 68° anno di età cessi per loro l'obbligo da qualsiasi servizio, essi rimangono sempre nei ruoli del servizio permanente. Lo stesso accade per i generali che hanno avuto l'effettivo Comando di Armata in guerra.

Ne deriva che tanto ai Marescialli quanto ai detti Generali di Armata non può essere personalmente liquidata questa indennità supplementare, ma soltanto, dopo la loro morte, agli eredi.

Il disegno di legge stabilisce, perciò, che al compimento del 68° anno di età, tanto per i Marescialli d'Italia, quanto per i Generali di Armata mantenuti nei ruoli del servizio permanente dopo la dispensa da ogni onere di impiego e servizio, cessi l'obbligo di corrispondere il contributo alla Cassa e che l'indennità possa essere corrisposta ai titolari al compimento del 76° anno di età.

L'altro provvedimento riguarda l'estensione della iscrizione dei cappellani militari alla Cassa ufficiali, dalla quale fino ad ora sono esclusi. Poichè per la legge 20 gennaio 1936-XIV i cappellani militari, dei quali è stato istituito un ruolo organico, sono equiparati agli ufficiali, è logico che anche questi ufficiali possano iscriversi alla Cassa in parola.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (376)

BOTTARI, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame comincia anzitutto col riparare ad un inconveniente derivante da talune norme del testo unico delle disposizioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, relativamente alla graduatoria dei sottotenenti provenienti dalle scuole di applicazione. Tali norme stabiliscono che la detta graduatoria venga determinata da una media aritmetica sulle due medie finali dell'accademia e della scuola di applicazione; però quelli che sono riprovati alla prima sessione del secondo anno passano in coda alla graduatoria. Cosicché, per un solo esame che non abbia avuto esito favorevole in prima sessione, l'ufficiale subisce questa grave ripercussione nella sua carriera, anche se in complesso abbia riportato una votazione superiore a quella di molti altri colleghi. Per ovviare a ciò, l'articolo 1 del disegno di legge dispone che la nomina a sottotenenti degli allievi delle accademie militari vien fatta sotto un'unica data posteriore agli esami della seconda sessione e rinvia alle norme regolamentari la determinazione dell'anzianità relativa, con criteri più equi.

Il disegno di legge poi, agli articoli 3 e 4, prevede un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, reclutamento reso necessario dalla deficienza numerica dei subalterni nel Corpo di amministrazione stesso, date le aumentate esigenze amministrative del Regio esercito.

Con gli articoli 5, 6, e 7 dà la possibilità agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali non rivestano grado di ufficiale in alcuna forza armata, di poter essere, limitatamente agli anni 1939 e 1940, nominati sottotenenti di complemento.

Questi ufficiali vengono divisi dall'articolo 5 in tre categorie:

a) ufficiali provvisti di titolo di studio superiore (cioè promozione all'ultimo anno di una scuola media superiore) con un minimo di tre anni di permanenza da ufficiale nella Milizia;

b) ufficiali provvisti di titolo di studio inferiore a quello predetto, con permanenza minima di cinque anni da ufficiale nella Milizia;

c) ufficiali senza alcun titolo di studio, ma che abbiano prestato non meno di tre mesi di servizio attivo da ufficiale nella Milizia in una qualsiasi delle Forze armate presso reparti operanti o Comandi mobilitati.

Nella Milizia vi sono ben 2700 ufficiali, per lo più squadristi, che non hanno mai servito nell'Esercito come ufficiali. Di questi, 1700 hanno già il titolo di studio superiore e gli altri si trovano nelle condizioni previste dalle altre due categorie.

Quelli delle due prime categorie dovranno partecipare ad un periodo di addestramento presso reparti del Regio esercito e sottoporsi ad un esperimento finale; gli altri dovranno superare un esperimento teorico-pratico.

Con tale provvedimento si dà possibilità a questi camerati di entrare a far parte del glorioso esercito, acquistando così il titolo per partecipare come ufficiali ad azioni di guerra coi battaglioni di apposita formazione.

SACCO ritiene il provvedimento eccessivamente largo in riguardo agli ufficiali delle ultime due categorie. Per la seconda, il comma b) dell'articolo 5 parla di titolo di studio inferiore a quello indicato nella lettera precedente; ma tale inferiorità, così genericamente indicata, può scendere sino ad un titolo di scuola elementare. Per quelli della terza categoria, trova pure eccessiva la disposizione del comma c) per cui è sufficiente la permanenza di tre mesi in zona di operazioni presso reparti operanti o Comandi mobilitati, senza la necessità di alcun titolo di studio, il che vorrebbe dire anche senza titolo elementare.

Questi rilievi egli, che non può essere sospetto circa il suo attaccamento alla Milizia, ha creduto dover fare, in vista dell'effetto morale che potrebbe avere una simile larghezza sia nell'Esercito che nella Milizia.

BOTTARI, *Relatore*, fa presente che si tratterebbe di soli sei o sette ufficiali senza alcun titolo.

SACCO fa presente il pericolo di un precedente dannoso.

GUGLIELMOTTI rileva l'importanza del disegno di legge sia dal punto di vista morale che da quello politico. Osserva che siccome oggi il principio è che per essere ufficiali della Milizia bisogna anche essere ufficiali dell'Esercito, si tratta di sanare una situazione preesistente, un fatto cioè limitato nel tempo.

Nota che l'incongruenza maggiore che attualmente si verifica è quella di ufficiali della Milizia, regolarmente iscritti alla U. N. U. C. I. che in caso di richiamo alle armi vengono a trovarsi semplici soldati e specifica gli inconvenienti che ne derivano, specie dal lato morale.

È però d'accordo con il camerata Sacco circa la larghezza del provvedimento che potrebbe far nominare ufficiali dell'Esercito elementi di nessuna cultura, cosa da evitare nell'interesse stesso della Milizia, pur avendo tutto il rispetto possibile per i titoli politici di questi camerati.

Qui trattasi di qualità militari, tecnico-professionali ed intellettuali, alle quali non

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

si può derogare perchè riguardano elementi che devono portare eventualmente i soldati al fuoco e alla vittoria. Ritene pertanto necessaria la istituzione di un corso completo per tali ufficiali, anzichè richiedere una permanenza minima nella Milizia.

PRESIDENTE fa presente che per quanto riguarda gli ufficiali della seconda categoria (comma *b*) è previsto un addestramento e un esperimento finale e per quelli della terza (comma *c*) un esame teorico-pratico. Avverte che ci sono dei casi di ufficiali provvisti anche di laurea, ma che, pur avendo il titolo per essere nominati ufficiali di complemento, non hanno il periodo minimo di permanenza nella Milizia. Ritene che la situazione debba essere ben definita, non potendosi concepire che ufficiali della Milizia, che sono ufficiali a tutti gli effetti, al momento del richiamo alle armi nell'Esercito diventino semplici soldati.

CECI propone che per quegli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dal comma *a*), il periodo di permanenza minima nei quadri della Milizia, venga computato al 1° gennaio 1940 e non al 1° gennaio 1939 secondo quanto dispone l'articolo 6.

PRESIDENTE proporrebbe invece che per i diplomati basti questo titolo anche se non hanno un lungo periodo di permanenza nella Milizia.

CARRAROLI può assicurare, conoscendo a fondo la questione per essere stato uno dei promotori del provvedimento, che moltissimi bravi ufficiali della Milizia, che beneficieranno del disposto della nuova legge, si trovano già in possesso del titolo di studio richiesto per rivestire il grado di ufficiale dell'Esercito. Osserva che una modifica può se mai apportarsi al comma *b*) dove si parla di studi inferiori, nel senso di precisare un titolo che potrebbe corrispondere a quello dell'antica licenza tecnica in modo da stabilire un criterio unico che eviti discrepanze nella interpretazione.

ROSSI ANGELO è d'avviso che si debba intendere che gli ufficiali della Milizia indicati al comma *c*), come non aventi alcun titolo di studio, siano quelli sprovvisti di titolo di studio medio, ma provvisti almeno della licenza elementare, il cui possesso è obbligatorio per legge. Coloro invece che sono compresi nel comma *b*) dove si parla di titolo inferiore, si devono intendere provvisti di titolo di studio medio inferiore. Ritene peraltro che per tutti questi aspiranti ricorra quel minimo di preparazione tecnica necessario per la nomina ad ufficiali dell'esercito,

preparazione data loro o dalla permanenza di un minimo di cinque anni nella Milizia, o dalla permanenza minima di tre mesi presso un reparto operante.

PRESIDENTE osserva che il comma *c*) parla anche di permanenza presso Comandi mobilitati e questa appare estensione eccessiva.

ROSSI ANGELO ha motivo di ritenere che questi aspiranti siano stati tutti in reparti operanti; in ogni modo l'esperimento teorico pratico può considerarsi sufficiente a dare un'esatta valutazione della loro capacità. D'altra parte fa considerare che non a caso il Ministero della guerra ha creduto di accedere a questo concetto e tenendo conto che questi camerati sono squadristi che hanno dato la loro attività alla Milizia, ritiene che non vi sia motivo di ritardare l'approvazione di questa disposizione.

BOTTARI, *Relatore*, si richiama alla situazione di fatto già riferita circa le condizioni di questi aspiranti in rapporto ai loro titoli e ricorda ancora le cautele che la legge pone per la loro nomina ad ufficiali di complemento. Fa notare che trattasi di camerati in massima parte provenienti dalle squadre d'azione, che hanno al loro attivo un congruo periodo trascorso nella Milizia ed in zone d'operazioni e che d'altro canto il disegno di legge è il risultato di un lungo studio della Commissione mista dell'Esercito e della Milizia. Chiede quindi che la Commissione dia senz'altro la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE si associa al desiderio del Relatore e pensa che gli emendamenti possano limitarsi a sole questioni di forma.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO è d'accordo nel concetto che bisogna venire senza altro incontro agli ufficiali della Milizia che desiderano far parte dell'Esercito, trattandosi anche di elementi di sicura e provata fede fascista; ma ritiene che il provvedimento abbisogni di una maggiore elaborazione.

CECI ritiene che, in merito al comma *c*), si possa fare a meno del titolo di studio, essendo già di per sé un titolo la permanenza di tre mesi presso reparti mobilitati. Perciò propone che il comma *c*) cominci con le parole: « che abbiano prestato non meno di tre mesi » e continuando come nel testo, termini, dopo le parole: « Comandi mobilitati », con le parole: « anche se non siano forniti dei predetti titoli di studio ».

SACCO aderisce all'emendamento Ceci e propone di inserire dopo le parole: « Comandi mobilitati », queste altre: « ed abbiano dimostrato spiccate qualità militari ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ROSSI ANGELO trova sufficiente dire soltanto « qualità militari », senza l'aggettivo « spiccate ».

SACCO concorda.

GUGLIELMOTTI ritiene che l'esperimento finale a cui precede un corso integrativo dia sicuro affidamento per una severa selezione. Fa però rilevare che vi sono degli ufficiali della Milizia i quali, pur avendo fatto ripetute domande, non sono riusciti ad essere inviati in zona di operazioni, sia durante la campagna d'Africa, come in quella di Spagna. Esprime il dubbio che per questi camerati, la cui situazione si vuol sanare soprattutto pei loro titoli politici, non si raggiunga l'intento, se sprovvisti di di titoli di studio.

BOTTARI, *Relatore*, assicura il camerata Guglielmotti che soltanto un ristrettissimo numero di ufficiali non ha l'anzianità prevista per il passaggio nell'Esercito, ma non vi si trova alcun squadrata.

CARRAROLI insiste perchè la Commissione approvi senz'altro il provvedimento che è da parecchio tempo atteso. Avverte che gli ufficiali interessati hanno già partecipato a dei corsi di istruzione e si accingono a frequentare quelli che saranno prossimamente indetti.

PRESIDENTE comunica che in definitiva le proposte di emendamento vengono così concretate:

Al comma b), dopo le parole: provvisti di titolo di studio, aggiungere le altre: di scuola media.

Al comma c) sopprimere le parole: senza titolo di studio purchè, ed iniziando il comma con le parole: « se abbiano, continuare sino alle parole: reparti operanti. Sopprimere le parole: o Comandi mobilitati, ed aggiungere invece le altre: ed abbiano dimostrato qualità militari, anche se non siano in possesso dei predetti titoli di studio.

All'ultimo capoverso dello stesso articolo 5, alle parole: e sottoporsi ad un esperimento, sostituire le altre: e superare un esperimento.

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge, con gli emendamenti all'articolo 5.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. (377)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, rileva l'importanza del disegno di legge che investe l'ordinamento del Corpo di Stato Maggiore, il quale deve considerarsi la mente direttiva di tutto l'Esercito.

Il Corpo di Stato Maggiore è stato riordinato alcuni anni fa distinguendosi fra ufficiali di Stato Maggiore, che fanno parte effettiva del Corpo e ai quali è affidato lo studio dei grandi problemi strategici, ed ufficiali in servizio di Stato Maggiore, cioè addetti sempre a compiti importanti, ma indubbiamente secondari rispetto ai primi.

Si propone ora che il servizio di Stato Maggiore, fino ad oggi limitato ai gradi di tenente, capitano e maggiore, sia esteso anche al grado di tenente colonnello.

Fa presente che tale estensione si ricollega con le accresciute esigenze per il maggior numero di unità del Regio Esercito e per le necessità del presente stato di cose.

In base alle attuali disposizioni, un maggiore già in servizio di Stato Maggiore, promosso tenente colonnello e non ritenuto idoneo per il passaggio nel Corpo, non può più far parte del servizio di Stato Maggiore, il che determina una deficienza negli organici. Il disegno di legge in esame tende ad ovviare a questo inconveniente.

Pensa peraltro che potrebbe considerarsi una incongruenza il fatto che un ufficiale non ritenuto idoneo per l'ingresso nel Corpo di Stato Maggiore, rimanga in servizio di Stato Maggiore.

PRESIDENTE rileva che le preoccupazioni del camerata Guglielmotti non hanno ragione d'essere, perchè trattasi sempre di ufficiali già in servizio di Stato Maggiore, i quali, anche se non ritenuti idonei per il passaggio nel Corpo (per il quale la selezione è oltremodo rigorosa), sono sempre degli ottimi elementi per il servizio di Stato Maggiore.

CECI fa rilevare che gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono passati già sotto il vaglio di una severa selezione e che, anche se non ritenuti idonei per l'ingresso nel Corpo di Stato Maggiore, possono benissimo rimanervi in servizio.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni. (378)

MANFREDINI, *Relatore*, rileva come il Regio decreto-legge 16 marzo 1934 concedeva agli ufficiali dei carabinieri la sostituzione con autovetture dei cavalli in dotazione di servizio, stabilendo che potevano essere usate anche le autovetture di proprietà privata dietro corresponsione di una indennità chilometrica. Trattandosi di vetture private e pertanto soggette alla requisizione, con l'attuale disegno di legge si estende a tali autovetture, che i detti ufficiali usano per ragioni di servizio, l'esenzione dalla requisizione stessa.

Propone pertanto che il disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (379)

CECI, *Relatore*, nota come la Commissione si sia già occupata di questo argomento quando ha esaminato la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1077, legge che ha riferimento, con quella del 1° giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

Si è stabilito che, per determinate zone che hanno un particolare interesse di carattere militare, non sia possibile ai proprietari di apportare delle modifiche o farvi eseguire dei lavori senza il permesso della competente autorità militare.

Alla legge 6 giugno 1939 è allegata la tabella A indicante le zone di interesse militare. Con l'attuale disegno di legge s'intende aggiungere a quella tabella anche il nominativo del comune di Portoscuso sulla costa sud-occidentale della Sardegna in provincia di Cagliari, che per la sua speciale posizione

ha una rilevante importanza militare nella difesa dell'isola.

Ritiene pertanto che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati. (380)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Barbaro ed illustra l'importanza del disegno di legge in esame, tendente a fare usufruire ai carabinieri che contraggano matrimonio l'indennità di alloggio già prevista con Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, e ciò in vista dell'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio per i militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri in armonia alla politica demografica del Regime.

Propone l'approvazione del disegno di legge. Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre. (381)

PRESIDENTE in luogo del relatore Igliori, riferisce che le disposizioni vigenti sul trapasso di proprietà degli immobili siti nelle provincie di confine terrestre richiedono un permesso del Prefetto, su conforme parere dell'autorità militare per le alienazioni dei beni stessi.

La dizione della legge poteva far supporre che, quando ci fosse il conforme parere dell'autorità militare, il prefetto dovesse sempre concedere l'approvazione. L'attuale disegno di legge riserva al prefetto la facoltà di negare i passaggi di proprietà, anche quando esista un parere favorevole dell'autorità militare, rimanendo sempre il divieto per l'autorità politica di concedere l'autorizzazione qualora il parere dell'autorità militare fosse contrario.

Ritiene evidente l'opportunità del provvedimento.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori. (382)

GRIFFEY, *Relatore*, rileva l'importanza dei colombi viaggiatori nel campo militare. In Italia si è costituita la Federazione tra gli allevatori dei colombi viaggiatori che oggi conta 2.000 soci.

È ovvio che, in seguito alle leggi razziali emanate dal Governo fascista, si vieti anche l'allevamento dei colombi viaggiatori agli appartenenti a razza ebraica.

A ciò provvede il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE avverte che all'articolo 1, dove è detto: « alla razza non ebraica » si dovrà leggere: « a razza non ebraica ».

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania. (383)

PRESIDENTE, *Relatore*, rileva come il disegno di legge in esame estenda a varie categorie del personale militare e militarizzato in Albania le norme ed il trattamento già fatto al personale in servizio all'estero non isolato, contenuti nel Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, adeguando il trattamento stesso alle particolari condizioni in cui detto personale trovasi in Albania. Nota che del voto a suo tempo espresso dalla Commissione in merito alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana si è tenuto conto nell'articolo 8.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano. (417)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, rileva che attualmente il Comitato italiano talassografico è alle dirette dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche ma con personalità giuridica propria. Con il nuovo ordinamento esso passa a far parte integrante del Consiglio delle ricerche, cessando di avere la personalità giuridica. Nello stesso tempo il Regio istituto demaniale di biologia marina di Taranto, attualmente alle dipendenze del Ministero delle finanze, passa pure a far parte del Consiglio delle ricerche a cui sono assegnati anche i fondi che il Ministero delle finanze fino ad ora stanziava per l'Istituto di biologia.

Il provvedimento, infine, detta norme per il personale addetto ai due Enti. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati)

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle Amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie. (433)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Manaresi Aurelio e fa rilevare l'importanza del provvedimento che tende a ridurre da 10 a 4 anni il periodo di tempo entro cui le industrie, le Amministrazioni dello Stato, parastatali e ausiliarie sono obbligate a provvedere di maschere i loro dipendenti, limitando nel contempo l'obbligo della maschera a determinate località. Il provvedimento inoltre stabilisce anche il tipo di maschera da adottarsi.

In tal modo si viene a modificare il R. decreto legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che ha disciplinato fino ad ora la materia. Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

La riunione termina alle 12.35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Impiego dei ciechi nei reparti delle Milizie controaerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica. (318)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 18, 24 e 25 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, recante modificazione all'ordinamento della Milizia Dicat e della Milizia da Cos sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18 — I Comandi e le unità delle due Milizie sono costituiti da:

a) quadri permanenti (personale in servizio permanente effettivo retribuito o in servizio temporaneo retribuito);

b) forza nei quadri del ruolo ordinario (personale in servizio permanente nei quadri del ruolo ordinario);

c) forza nei quadri del ruolo speciale (personale in servizio permanente nei quadri del ruolo speciale);

d) personale della riserva (per gli ufficiali);

e) personale del ruolo congedo (per gli ufficiali, sottufficiali e truppa).

Tutto il personale, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, deve possedere i requisiti morali e politici prescritti per la iscrizione nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Gli elementi in servizio permanente effettivo retribuito od in servizio temporaneo retribuito, e quelli in servizio permanente nei quadri del ruolo ordinario — in quanto mobilitabili nei Comandi e reparti delle due Milizie — devono essere fisicamente idonei allo speciale servizio secondo le norme contenute nella istruzione sul servizio sanitario della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed avere età non superiore ai 60 anni, salvo le particolari eccezioni stabilite per gli ufficiali dei vari gradi e per i sottufficiali e la truppa in servizio permanente effettivo retribuito. Essi devono essere tratti dai mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, da ap-

partenenti a classi anziane e da giovani fascisti, incorporati nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sino a che la loro classe sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

Gli elementi in servizio permanente nei quadri del ruolo speciale devono essere tratti dai ciechi di età compresa fra i 18 ed i 50 anni, in possesso, salvo la specifica minorazione dell'organo della vista, dei requisiti morali, politici e fisici prescritti per il personale della forza nei quadri del ruolo ordinario.

Il personale della forza nei quadri del ruolo ordinario — così come il personale in servizio permanente effettivo retribuito ed in servizio temporaneo retribuito — può essere impiegato sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, in qualsiasi incarico previsto nelle formazioni organiche dei comandi e reparti delle due Milizie. Il personale della forza nei quadri del ruolo speciale può essere invece impiegato, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, solo nelle mansioni di operatori agli apparati di ascolto, per la ricerca ed individuazione acustica dei mezzi aerei.

Gli ufficiali ed i militari di truppa delle classi anziane del Regio esercito, destinati alle due Milizie, dovranno avere età non inferiore ai 37 anni. Essi saranno scelti tra il personale non ammissibile a dispensa, esonero o ritardo dal richiamo alle armi in caso di mobilitazione. È data facoltà al Comando delle Milizie controaerei e artiglieria marittima di reclutare personale di età compresa fra i 30 ed i 37 anni, nella misura che verrà stabilita, di volta in volta, dal Ministero della guerra. Da questo contingente dovranno però essere esclusi gli specializzati stabiliti dal Ministero stesso.

Per quanto si riferisce al personale appartenente alla forza in congedo della Regia marina o della Regia aeronautica, questo potrà essere prelevato, previ accordi con i competenti Ministeri, dalle classi e categorie che non siano indispensabili ai bisogni di mobilitazione delle forze armate di provenienza.

Gli ufficiali, sottufficiali e truppa regolarmente incorporati in unità mobilitabili delle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

due Milizie, dovranno essere dichiarati indisponibili ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza e lasciati a disposizione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Gli ufficiali ed i militari di truppa in congedo del Regio esercito e della Regia marina, facenti parte regolarmente delle due Milizie, dovranno essere dispensati dai richiami alle armi per istruzione nelle unità del Regio esercito o della Regia marina, senza pregiudizio per le eventuali promozioni cui avessero diritto nel Regio esercito o nella Regia marina.

Agli effetti dell'avanzamento nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica del personale in congedo appartenente alle unità delle due Milizie, le unità stesse saranno considerate di prima linea.

Art. 24. — Il personale in servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito delle due Milizie (ufficiali, sottufficiali e truppa) ha in tempo di pace il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi e qualifiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per le particolari esigenze di specializzazione di talune categorie di sottufficiali e truppa, in aggiunta al trattamento economico anzidetto, saranno corrisposti i soprassoldi giornalieri specificati nell'annessa tabella *B*.

Il personale in servizio permanente « nei quadri », sia del ruolo ordinario, sia del ruolo speciale, quando chiamato in servizio per le normali esigenze di addestramento o di istituto, ha il medesimo trattamento economico previsto, per analoghe ragioni di richiamo, per i pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

A tale personale nei quadri competono i premi di specializzazione previsti nella tabella *B*.

I premi di cui alla tabella *B* sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge del 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e del 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 25. — In caso di mobilitazione generale, contemporanea a quella delle altre forze armate, a tutto il personale mobilitato delle due Milizie compete, a carico delle Amministrazioni della guerra o della marina, lo stesso trattamento economico previsto per i pari grado del Regio esercito o della Regia marina, aumentato, per gli specialisti di cui alla tabella *B*, di appositi soprassoldi da definire dalle anzidette Amministrazioni.

In caso di mobilitazione totale o parziale di una o entrambe le Milizie controaerei e arti-

glieria marittima, che non sia estesa ad altra forza armata, a tutto il personale mobilitato compete, a carico dell'Amministrazione della guerra o della marina, il trattamento previsto dal Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 767.

In caso di chiamata in servizio di personale nei quadri delle due Milizie, sia del ruolo ordinario, sia del ruolo speciale, per esperimenti od esercitazioni di carattere eccezionale, ordinati dalle autorità centrali militari o marittime, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 22, compete al personale stesso il trattamento economico di cui al precedente articolo 24, secondo comma.

Modifica al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica. (353)

ART. 1.

Nel Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito in legge con la legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia aeronautica, gli articoli 2, 4, 5, 21, 24 e 27 sono sostituiti dai seguenti; gli articoli 16, 18 e 30 sono modificati come segue:

Art. 2. — La Regia aeronautica è così ordinata:

- 1 Ufficio di stato maggiore;
- 4 Comandi di zona aerea territoriale;
- 1 Comando di aeronautica della Sicilia;
- 1 Comando di aeronautica della Sardegna;
- 1 Comando di aeronautica dell'Egeo;
- 1 Comando di aeronautica della Libia;
- 1 Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana;
- 1 Comando di aeronautica dell'Albania.

Art. 4. — Hanno giurisdizione territoriale:

- a) i Comandi di zona aerea territoriale;
- i Comandi di aeronautica della Sicilia e della Sardegna; ed i seguenti enti che da essi dipendono:

le Direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le Direzioni delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo coi relativi magazzini e stabilimenti;

i Comandi dei centri leva e reclutamento;

i Comandi degli aeroporti militari;

b) i Comandi di aeronautica dell'Egeo, della Libia e dell'Albania ed i seguenti enti che da essi dipendono:

le Direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni del demanio aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo coi relativi magazzini e stabilimenti;

i Comandi degli aeroporti militari;

c) il Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana ed i seguenti enti che da esso dipendono:

i Comandi di settore aeronautico;

la Direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

la Direzione del demanio aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

la Direzione di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

i Comandi delle basi aeree;

d) le Direzioni delle costruzioni aeronautiche coi relativi magazzini e stabilimenti.

Art. 5. — I territori di giurisdizione dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Sicilia, del Comando di aeronautica della Sardegna, del Comando di aeronautica dell'Egeo, del Comando di aeronautica della Libia, del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana e dipendenti Comandi di settore, del Comando di aeronautica dell'Albania, nonchè quelli delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche, sono stabiliti con decreto Reale previ accordi con il Ministero dell'Africa Italiana per quanto concerne il Comando di aeronautica della Libia ed il Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana.

Le nomine degli ufficiali generali preposti ai Comandi di zona aerea territoriale e ai Comandi di aeronautica, saranno fatte con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le Direzioni dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica ed i Comandi dei centri leva e reclutamento, hanno giurisdizione su tutto il territorio dei rispettivi

Comandi di zona aerea o Comandi di aeronautica.

Il territorio di giurisdizione di ciascun comando di aeroporto militare o base aerea è stabilito dal Ministero dell'aeronautica su proposta dei Comandi di zona aerea o Comandi di aeronautica nel cui territorio l'aeroporto o la base sono situati.

Art. 16. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo servizi disimpegnano i compiti inerenti all'organizzazione e funzionamento dei servizi a terra ed in particolare degli aeroporti e delle basi aeree, caposaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti di volo ».

Art. 18. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli osservatori delle squadriglie per il Regio esercito, per la Regia marina e di presidio coloniale sono ufficiali rispettivamente del Regio Esercito, della Regia marina e delle truppe coloniali che abbiano frequentato i corsi regolari presso le scuole di osservazione aerea e conseguito il relativo brevetto ».

Art. 21. — Il Genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici staccati di sorveglianza;

delle Direzioni del demanio aeronautico, dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica;

di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

Art. 24. — Il commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico amministrativo:

delle Direzioni di commissariato aeronautico, dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica;

di magazzini e stabilimenti vari.

Art. 27. — Il corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

degli istituti medico-legali della Regia aeronautica;

degli uffici sanitari dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica;

di magazzini e stabilimenti vari.

Al servizio sanitario della Regia aeronautica per le infermità di carattere generale si provvede altresì con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina, previ accordi con i Ministeri interessati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È compito del Corpo sanitario aeronautico lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale aeronautico.

Art. 30. — La lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) gli ufficiali assegnati all'aeronautica dell'Africa orientale Italiana entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze nonchè quelli assegnati all'aviazione di presidio coloniale ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323 ».

ART. 2.

Nel Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito in legge con la legge 25 giugno 1937-XV, n. 1504 e successive modificazioni, agli articoli 11, 14, 19, 30 e 36 è rettificato il riferimento al Ministero delle colonie in dipendenza della nuova denominazione assunta dal predetto Ministero in base al Regio decreto 8 aprile 1937-XV, n. 431.

Modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (354)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 35 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dai seguenti:

Art. 35. — I sottotenenti del ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'articolo 5, per l'avanzamento al grado di tenente sono tenuti a frequentare un corso di perfezionamento che avrà luogo subito dopo la loro uscita dalla scuola di reclutamento.

La promozione verrà loro conferita al superamento del corso, purchè siano in possesso del brevetto di pilota militare, abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di sottotenente e siano riconosciuti idonei dalle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento.

Per la determinazione dell'anzianità nel grado di tenente si applicano le norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 8. L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla

media risultante dal voto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente e da quello complessivo di classifica riportato al termine del corso di perfezionamento.

Art. 35-bis. — I sottotenenti che non supereranno il corso di perfezionamento perchè riprovati agli esami, saranno ammessi a ripetere il corso per una sola volta, ed in caso di successo, considerati a tutti gli effetti come appartenenti al detto nuovo corso.

I sottotenenti che — per cause di servizio — non abbiano potuto frequentare il corso di perfezionamento per un periodo superiore ad un terzo della durata dell'anno accademico sono tenuti a ripeterlo ed ove ne superino tutte le prove di esame, saranno considerati, a tutti gli effetti, come appartenenti al corso di origine. In caso di insuccesso negli esami saranno ammessi al corso successivo del quale saranno considerati come facenti parte a tutti gli effetti.

I sottotenenti invece che, per il periodo suddetto, non abbiano potuto frequentare il corso di perfezionamento per cause non di servizio, sono tenuti a ripeterlo, ma, ove ne superino tutte le prove di esame, saranno considerati a tutti gli effetti come appartenenti al detto nuovo corso. In caso di insuccesso saranno ammessi al corso successivo del quale saranno considerati come facenti parte a tutti gli effetti.

In caso di definitivo insuccesso negli esami i sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente e potranno, a loro domanda, e previo giudizio favorevole della Commissione Superiore di Avanzamento, essere trasferiti nel ruolo servizi.

Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero (356)

ARTICOLO UNICO.

Agli ufficiali e marescialli e gradi corrispondenti di tutte le forze armate dello Stato, militarizzati compresi, che, pur avendo avuto l'ordine di appontamento per destinazione in servizio non isolato all'estero o per esigenze militari conseguenti alla spedizione di Albania o con questa connesse, non siano effettivamente partiti entro il 30 giugno 1939-XVII, per disposizione dell'Amministrazione, spetta il rimborso delle spese di equipaggiamento nei limiti dell'importo della prima rata dell'indennità di entrata in campagna.

Istituzione del Comando superiore delle truppe dell'Albania (357)

ART. 1.

È istituito il comando superiore delle truppe dell'Albania, con sede in Tirana.

Da esso dipendono tutti gli enti del Regio esercito dislocati nel territorio dell'Albania.

ART. 2.

Il comando è retto da un generale comandante designato d'armata del Regio esercito.

Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare. (358)

ART. 1.

Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, possono, a loro domanda e su parere favorevole del Tribunale supremo militare, essere reintegrati nel grado già posseduto, sempre che diano prova di aver conservata un'ottima condotta morale, civile e politica per almeno cinque anni dal giorno della perdita del grado.

Tale termine è ridotto alla metà per i militari che, per atti di valore personale compiuti dopo la perdita del grado, abbiano conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

I militari che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente comma, possono ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

ART. 2.

Nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, è necessario, per poter far luogo alla reintegrazione, che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione civile.

ART. 3.

Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o

graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

La reintegrazione nel grado non comporta di diritto la riassunzione in servizio.

Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329. (359)

ART. 1.

All'articolo 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, è aggiunto il seguente comma:

« I minorenni che risiedono all'estero e che aspirano all'arruolamento volontario nel Regio esercito possono contrarre arruolamento senza il consenso dei genitori o dei loro legali rappresentanti ».

ART. 2.

All'articolo 107 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non è considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o d'autorità, vengono dimessi dalle scuole militari o non proseguono gli studi nelle accademie militari o che non hanno ultimato il primo corso delle accademie, allorchè la dimissione sia imputabile alla volontà dell'allievo ».

Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (375)

ART. 1.

La legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, è integrata nel modo risultante dagli articoli che seguono.

ART. 2.

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« I Marescialli d'Italia ed i Generali d'Armata che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dall'iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 68° anno di età.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali i cappellani militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo unico per il servizio spirituale presso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Regia guardia di finanza ».

ART. 3.

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente articolo 3 è corrisposto mensilmente alla Cassa ufficiali del Regio esercito a cura delle Ragionerie centrali dei Ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio ».

ART. 4.

All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

« Ai Marescialli d'Italia ed ai Generali d'Armata che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennità supplementare è pagata al compimento del 76° anno di età ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 11-bis.* — Alla Cassa ufficiali del Regio esercito spetta adempiere a tutti i servizi di suo istituto, nei riguardi dei cappellani militari in servizio permanente indicati nel precedente articolo 3.

« I periodi valutabili agli effetti della liquidazione della indennità supplementare ai cappellani militari, decorreranno dalla data di effettiva iscrizione alla Cassa ufficiali ».

Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (376)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato

con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è sostituito dal seguente, con decorrenza dall'anno scolastico 1937-1938:

« Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. L'anzianità relativa dei sottotenenti stessi è determinata secondo le norme stabilite dal regolamento ».

ART. 2.

All'articolo 37 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« I grandi invalidi ed i mutilati anatomici sono esonerati dall'esperimento pratico ».

ART. 3.

Allo scopo di raggiungere le situazioni organiche previste per gli anni 1939 e 1940 dalle tabelle allegate alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, per i gradi di subalterno del corpo di amministrazione, il Ministro della guerra è autorizzato ad effettuare in ciascuno di detti anni un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo mediante concorso, per titoli ed esami, fra i subalterni di complemento di amministrazione del Regio esercito e delle altre forze armate dello Stato che siano in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale, abbiano ultimato, alla data del bando di concorso, il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data stessa, il 28° anno di età.

I posti da mettere a concorso non possono superare il numero di 74 per l'anno 1939 e il numero di 39 per l'anno 1940.

ART. 4.

I sottotenenti reclutati ai sensi del precedente articolo 3, sono nominati in servizio permanente da una data posteriore a quella sotto la quale in ciascun anno sono nominati sottotenenti gli allievi dell'accademia militare. Essi non sono tenuti a frequentare corsi di applicazione o di perfezionamento e sono promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo tre anni di anzianità nel grado.

ART. 5.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali non rivestono grado di ufficiale in altra forza armata, possono conseguire — limitatamente agli anni 1939 e 1940 — la nomina a sottotenente di complemento se siano:

a) provvisti (come titolo minimo di studio) del certificato di promozione all'ultimo anno di una scuola media superiore, purchè abbiano una permanenza minima di tre anni da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) provvisti di titolo di studio di scuola media, inferiore a quello indicato alla lettera precedente, purchè abbiano una permanenza minima di cinque anni da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) se abbiano prestato non meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti ed abbiano dimostrato qualità militari, anche se non siano in possesso dei predetti titoli di studio.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo debbono partecipare all'attività addestrativa dei reparti del Regio esercito e superare un esperimento finale da determinarsi dal Ministero della guerra; quelli indicati alla lettera c) dovranno superare un esperimento teorico-pratico secondo le modalità da stabilirsi anche dal Ministero della guerra.

ART. 6.

Il provvedimento è applicato soltanto agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, non aventi grado di ufficiale in altra forza armata, che al 1° gennaio 1939-XVII abbiano già acquisito le suddette permanenze minime nei quadri della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

ART. 7.

Tutti gli ufficiali di cui al precedente articolo 6 saranno nominati sottotenenti normalmente nell'arma o corpo di provenienza se abbiano prestato servizio militare.

In caso contrario saranno nominati nell'arma o corpo presso cui saranno giudicati idonei.

Gli ufficiali come sopra nominati non prestano servizio di prima nomina.

Aggiornamenti al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. (377)

ART. 1.

La lettera b) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, contenente il nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, è sostituita dalla seguente:

«b) da un servizio di Stato Maggiore che comprende tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in servizio di Stato Maggiore».

ART. 2.

All'articolo 6 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, contenente norme esecutive ed integrative del citato Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, è aggiunto il seguente comma:

«Quelli dei maggiori, considerati nel primo comma del presente articolo, che non ottengano il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, continueranno, anche col grado di tenente colonnello, nel servizio di Stato Maggiore previo parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419».

ART. 3.

L'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, è sostituito dal seguente:

«Per l'applicazione del 4° comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, saranno presi in esame:

1°) per il servizio di Stato Maggiore:

a) gli ufficiali non ancora esaminati che riuniranno, entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419;

b) i tenenti colonnelli in possesso dei suddetti requisiti non provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore che abbiano ultimato o ultimeranno l'Istituto superiore di guerra dopo il 1935 e quelli che all'entrata in vigore della presente legge, stiano compiendo il periodo di servizio previsto dal Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, contenente norme esecutive ed integrative al citato Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, o che dovranno compierlo in applicazione del n. 2 del presente articolo;

c) i tenenti colonnelli che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano stati trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, sia se provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore, sia se considerati dal citato Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno presi in esame su domanda degli interessati; potranno, però, essere trasferiti nel servizio di Stato Maggiore anche di autorità;

2^o) per il corpo di Stato Maggiore, i tenenti colonnelli di cui al n. 1, lettere a) e b) del presente articolo, sempre quando abbiano compiuto da ufficiale superiore sei mesi di servizio di Stato Maggiore e non siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui dovrebbero essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore.

Quelli, dei predetti tenenti colonnelli, che non saranno trasferiti nel corpo di Stato Maggiore, continueranno nel servizio di Stato Maggiore, previo parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419.

ART. 4.

La presente legge ha vigore dal 1^o luglio 1939-XVII.

Aggiornamento al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni. (378)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2, primo comma, del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93, col Regio decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327, (convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3240), con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250, e con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2235, è aggiunta la seguente lettera:

« 1^o) le autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri Reali sempre che siano impiegate per servizio, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, recante norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali ».

Aggiornamento alla legge 1^o giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (379)

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella A (prima zona militarmente importante) annessa alla legge 1^o giugno 1931-IX, n. 886, quale risulta modificata dalla legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1836, dal Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 796 (convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2236) e dalla legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1077, è aggiunto, ai Comuni della provincia di Cagliari, il comune di Portoscuso.

Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati. (380)

ARTICOLO UNICO.

Ai carabinieri che contraggono matrimonio è concessa l'indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni prescritte dal Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, per i sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei carabinieri Reali.

Modifiche alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre. (381)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, contenente norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre, è sostituito dal seguente:

« Alle disposizioni della legge 1 giugno 1931-IX, n. 886, sono aggiunte le seguenti:

Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle provincie

di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il Prefetto, previo parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'Autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che decide con provvedimento insindacabile.

Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori. (382)

ART. 1.

Nell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, quale risulta modificato dalla legge 4 gennaio 1938-XVI, n. 28, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione potrà essere concessa, di regola, ai soli regnicoli appartenenti a razza non ebraica, aventi ottimi precedenti morali, e può essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalità estera, pure di razza non ebraica, previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1)».

ART. 2.

Le autorizzazioni prefettizie di cui all'art. 2 della legge predetta, già concesse a cittadini appartenenti alla razza ebraica, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, s'intendono revocate con tutte le conseguenze di legge.

Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania. (383)

ART. 1.

Al personale militare a terra delle forze armate dello Stato, nonché al personale civile militarizzato, dislocato in Albania, sono estese le disposizioni del Regio decreto-legge

31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716, e relative norme esecutive, in quanto applicabili, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

L'indennità di cui alla colonna 4 della tabella A annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, ferme restandone la misura e le modalità di concessione, è denominata indennità di equipaggiamento Albania.

ART. 3.

Agli ufficiali, marescialli, sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) sono dovuti gli assegni di cui alle tabelle A, B e C annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, tranne quelli contemplati dalla colonna 3 della tabella A per gli ufficiali e marescialli (e gradi corrispondenti) e dalla colonna 5 della tabella C per i sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) che sono sostituiti dalla seguente speciale indennità d'Albania, soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, numero 561:

a) ufficiali e marescialli (e gradi corrispondenti):

indennità mensile ragguagliata all'importo mensile dello stipendio contemplato dalle tabelle vigenti al 30 novembre 1930-IX, aumentato di metà;

b) sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti):

indennità giornaliera di lire 8.40

ART. 4.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) è dovuta la seguente speciale paga giornaliera d'Albania, restando soppresse quelle indicate nelle colonne 3 e 4 della tabella C annessa al citato Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

caporali maggiori (e gradi corrispondenti) lire 8.05 netta giornaliera;

caporali (e gradi corrispondenti) lire 6.90 netta giornaliera;

soldati (e gradi corrispondenti) lire 5.75 netta giornaliera.

Agli appuntati dei carabinieri Reali, ai sottocapi della Regia marina, ed ai primi avieri della Regia aeronautica, ai carabinieri Reali, ai comuni della Regia marina ed agli avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è dovuta, rispettivamente, oltre la normale paga del Regno, la speciale indennità giornaliera di Albania di lire 5.75 e di lire 5.175 soggetta alle riduzioni di cui al precedente articolo 3 ovvero la paga netta giornaliera di cui al comma precedente se più favorevole.

Al personale civile militarizzato equiparato ai gradi di caporale maggiore, caporale e soldato e che abbia optato per il trattamento normale spettantegli in base al grado gerarchico rivestito nel proprio ruolo civile, nonchè ai caporali maggiori, caporali e militi della Croce Rossa Italiana, è dovuta, rispettivamente, in aggiunta al predetto trattamento od agli assegni contemplati dal regolamento organico dell'Associazione, la speciale indennità giornaliera d'Albania di lire 5.75, di lire 5.175 e di lire 4.60, soggetta alle riduzioni di cui sopra.

ART. 5.

Il trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 4 compete anche al personale della Regia marina imbarcato su Regie Navi dal giorno della partenza per l'Albania a quello di rientro in uno dei porti del Regno. Durante lo stesso periodo non competono al personale stesso gli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con Regio decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, nè l'aggio previsto dal Regio decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245.

ART. 6.

L'indennità di rappresentanza di cui alla tabella B annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta nella seguente misura annua lorda nominale, soggetta cioè alle riduzioni di cui al precedente articolo 3:

generale di corpo d'armata (e gradi corrispondenti)	L.	24,000
generale di divisione (e gradi corrispondenti)	»	18,000
generale di brigata (e gradi corrispondenti)	»	12,000
colonnelli e comandanti di base, anche se di grado inferiore	»	7,200

ART. 7.

In luogo del soprassoldo di cui alla colonna 5 ed alla colonna 6, rispettivamente delle tabelle A e C annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuto un soprassoldo d'Albania nella seguente misura

lorda nominale, soggetto cioè alle riduzioni indicate nel precedente articolo 3:

ufficiali generali (e gradi corrispondenti)	L.	30.00
colonnelli (e gradi corrispondenti)	»	24.00
tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani (e gradi corrispondenti)	»	20.40
capitani e primi tenenti (e gradi corrispondenti)	»	18.00
tenenti, sottotenenti ed aspiranti (e gradi corrispondenti)	»	15.00
aiutanti di battaglia, marescialli dei tre gradi (e gradi corrispondenti)	»	9.60
sergenti maggiori (e gradi corrispondenti)	»	3.00
sergenti (e gradi corrispondenti)	»	2.40

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) detto soprassoldo è stabilito nella misura giornaliera netta di lire 0.46.

ART. 8.

Alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana spettano esclusivamente:

- a) l'indennità di equipaggiamento Albania, del grado di sottotenente;
- b) la speciale indennità d'Albania, del grado di sottotenente;
- c) il soprassoldo d'Albania, del grado di sottotenente;
- d) la razione viveri giornaliera, del grado di sottotenente.

ART. 9.

Dal giorno dell'approntamento del reparto, o dal giorno della presentazione al reparto (per gli assegnativi dopo l'approntamento), a quello di partenza per l'Albania (escluso), a tutto il personale colà destinato spetta il trattamento economico ordinario del Regno, fatta eccezione per i caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) ai quali è corrisposta, rispettivamente, la paga speciale giornaliera netta di lire 4.66, di lire 4 e di lire 3.33, qualora più favorevoli di quella loro normalmente dovuta.

ART. 10.

La razione viveri è corrisposta in natura. Quando debba necessariamente essere corrisposta in contanti, la misura relativa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sarà fissata dal comandante più elevato in grado residente nella località dove agisce il reparto, in relazione al costo dei generi sul mercato locale. La relativa determinazione sarà ratificata, al più presto, dal Ministro o dai Ministri militari interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 11.

Lo speciale trattamento economico stabilito dalla presente legge spetta dal giorno in cui il personale abbandona i confini del Regno e, salvo quanto disposto per il personale rimpatriato dall'Albania per motivi di salute, cessa dal giorno successivo a quello in cui vi fa ritorno.

ART. 12.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge spetta anche al personale della Regia marina imbarcato facente parte dei ruoli delle forze da sbarco o ad esse aggregato, ivi compreso il personale delle imbarcazioni con le quali si è proceduto alle operazioni di sbarco ed il personale dei reparti spiaggia o ad esso aggregato. Il trattamento medesimo è dovuto a partire dal giorno dello sbarco e cessa il giorno successivo a quello di rientro a bordo.

Lo stesso trattamento spetta altresì al personale della Regia aeronautica che, pur non essendosi trasferito in Albania, abbia partecipato a particolari missioni di volo sul territorio albanese.

ART. 13.

Al personale comandato a prestar servizio presso l'intendenza o le basi, dislocate nel Regno, delle Forze armate inviate in Albania sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'indennità di marcia per i primi 30 giorni di tale servizio e, per il tempo successivo, pari a metà della detta indennità. Il medesimo trattamento compete al personale del Battaglione San Marco dal giorno della partenza dalla propria sede, per tutto il periodo di permanenza nella sede di concentramento, fino alla data di imbarco per l'Albania.

Il trattamento di cui sopra, non è dovuto al personale già residente nelle sedi dell'intendenza o delle basi in parola, e cesserà di essere corrisposto al personale che vi venne trasferito a datare dal giorno successivo a quello in cui gli viene notificato il provvedimento, dal quale ultimo giorno de-

correranno le otto giornate di indennità di soggiorno dovute ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394.

ART. 14.

Al personale contemplato dalla presente legge non sono applicabili le disposizioni relative alla licenza ordinaria coloniale, nonché quelle riguardanti il rimborso, previsto dagli ordinamenti coloniali, delle spese di magazzino delle masserizie e del mobilio depositato nella sede di servizio all'atto della destinazione del personale stesso in Albania.

ART. 15.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, ed, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

ART. 16.

La presente legge ha vigore dal 6 aprile al 31 dicembre 1939-XVIII, fatta eccezione per l'articolo 8, il quale ha vigore dal 25 marzo al 31 dicembre 1939-XVIII.

Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano. (417)

ART. 1.

Il Regio Comitato talassografico, posto alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche con legge 27 giugno 1929-VII, n. 1179, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII passa a far parte integrante del Consiglio nazionale delle ricerche, cessando dall'aver personalità giuridica propria.

ART. 2.

Il Ministero della marina continua a provvedere, a sue spese, a quanto occorre per le crociere e le campagne talassografiche, attrezzando a tale scopo anche una nave. I relativi programmi sono fissati ogni anno, d'accordo fra il Ministero della marina ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 3.

Tutti i fondi stanziati per il Comitato talassografico sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, nello stato di previ-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione del Ministero delle finanze, in aggiunta ai fondi stanziati nel bilancio stesso per il Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il Regio Istituto demaniale di biologia marina di Taranto passa alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche con tutte le dotazioni mobiliari e conservando l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione.

Alla data suddetta il personale statale ed il personale non di ruolo, addetti all'Istituto, passano alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche.

A tale effetto è istituito, presso il Consiglio medesimo, un ruolo speciale di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, assegnato al grado VII, con avanzamento al grado VI dopo otto anni di lodevole servizio.

Il posto di biologo è conferito mediante concorso per titoli tra funzionari di gruppo A delle Amministrazioni statali, di grado non inferiore all'VIII, forniti di laurea in scienze naturali od in scienze biologiche, nonchè fra estranei alle Amministrazioni dello Stato che siano in possesso, da almeno sei anni, della docenza in materie comprese nel gruppo delle scienze biologiche.

Il ruolo speciale di gruppo A istituito con l'articolo 8 del Regio decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2027 è soppresso.

ART. 5.

L'attuale ispettore tecnico, appartenente al ruolo di cui all'articolo 8 del citato Regio decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2027, è trasferito, con la qualifica di biologo, nel ruolo istituito presso il Consiglio a norma del 3° comma dell'articolo precedente, conservando la posizione giuridica ed economica organicamente rivestita.

ART. 6.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Taranto sono portati in aumento del fondo stanziato per il Consiglio nazionale delle ricerche, il quale assume a suo carico tutte le spese e gli oneri per detto Istituto, sostenuti finora dall'Amministrazione finanziaria e dalla Regia azienda demaniale del Mar Piccolo.

ART. 7.

Il Consiglio nazionale delle ricerche stabilirà, con provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 25, n. 1, del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, le norme concernenti il funzionamento del servizio talassografico.

ART. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII è abrogata la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1179 ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie. (433)

ART. 1.

L'obbligo di essere fornito di maschera antigas oltre che al personale di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, approvato con Regio decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, è esteso a tutto il personale di qualunque stabilimento e azienda industriale situati nelle località di cui all'articolo 1 del predetto regolamento.

ART. 2.

Ugualmente, entro i termini stabiliti dall'articolo 3 della presente legge, anche tutto il personale degli enti statali, parastatali, delle provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici locali e dei Consorzi, compresi nelle località stabilite dall'articolo 1 del predetto regolamento dovrà essere fornito di maschere antigas a cura e a spese della rispettiva Amministrazione.

ART. 3.

L'acquisto delle maschere occorrenti a tutto il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere compiuto entro il 30 giugno 1942-XX, in modo da raggiungere, al termine di ogni anno finanziario, le seguenti aliquote di distribuzione per ciascuna azienda, industria e stabilimento e per ciascun ente statale e parastatale, provincia e comune:

al 30 giugno 1939-XVII: il 30 per cento di tutto il personale presente a tale data;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al 30 giugno 1940-XVIII: il 45 per cento di tutto il personale presente a tale data;

al 30 giugno 1941-XIX: il 70 per cento di tutto il personale presente a tale data;

al 30 giugno 1942-XX: il 100 per cento di tutto il personale presente a tale data.

Il primo 20 per cento dovrà essere costituito da maschere di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle forze armate (modello T. 35 o simile); il rimanente potrà essere di maschere del modello per popolazione civile.

ART. 4.

In armonia a quanto è disposto nell'articolo 2 del regolamento per l'igiene generale del lavoro, approvato con Regio decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, l'acquisto delle maschere per tutto il personale delle industrie dovrà essere fatto a cura e a spese dei datori di lavoro.

ART. 5.

Gli enti statali che debbono provvedere di maschere il proprio personale dovranno farne richiesta attraverso il rispettivo Ministero alla Direzione del servizio chimico militare, che provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri stessi e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

ART. 6.

Per gli stabilimenti e le aziende industriali, impiantati posteriormente al 1° luglio 1939, a. XVII, come pure per tutti i nuovi enti

pubblici statali, parastatali, provinciali comunali, consorziali e locali, l'acquisto obbligatorio delle maschere dovrà essere effettuato in un periodo di quattro anni, a cominciare dal 1° luglio successivo a quello dell'impianto, con la proporzione, nel tempo e nella quantità delle maschere (tipo T. 35 per popolazione civile od analoghi) stabilita dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

Restano ferme:

a) le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'articolo 11 del regolamento per la sua esecuzione, circa la provvista, conservazione e manutenzione delle maschere;

b) le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e degli articoli 12 e 13 del regolamento per la sua esecuzione, circa le ispezioni da eseguirsi per l'accertamento della rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente legge;

c) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'articolo 14 del regolamento per la sua esecuzione, circa la denuncia delle infrazioni e la conseguente penalità.

ART. 8.

È abrogato il Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429.

